Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0274

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: assistenza alla Spagna e alla Francia in relazione alle calamità naturali del 2024 e 2025

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2025 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Spagna in relazione alle alluvioni verificatesi nella regione spagnola di Valencia nell'ottobre 2024 e alla Francia a seguito dei danni causati dal ciclone Chido abbattutosi a Mayotte nel dicembre 2024 e dal ciclone Garance abbattutosi nella Riunione nel febbraio 2025 (COM(2025)0855 – C10-0239/2025 – 2025/0318(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0855 – C10-0239/2025),

– visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea[1],

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[2], in particolare l'articolo 9,

– visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso

1 GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj.
2 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.

l’introduzione di nuove risorse proprie[3], in particolare il punto 10,

– visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione[4],

– visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)[5],

– visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013[6],

– vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale (A10-0031/2024) nel quadro della procedura legislativa per l'adozione del regolamento (UE) 2024/3236 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1057 e (UE) 2021/1058 per quanto riguarda il sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione (RESTORE)[7], e in particolare la valutazione di bilancio della commissione per i bilanci allegata a tale relazione,

– vista la sua risoluzione del 7 maggio 2025 su un rinnovato bilancio a lungo termine per l'Unione in un mondo che cambia[8],

– vista la relazione n. 1/2024 dell'AEA sulla valutazione europea dei rischi climatici (EUCRA)[9],

– vista la relazione della commissione per i bilanci (A10-0215/2025),

A. considerando che tra il 28 ottobre e il 4 novembre 2024 una tempesta accompagnata da forti piogge si è abbattuta sull'intera regione di Valencia, in Spagna, causando gravi inondazioni che

3 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

4 GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj.

5 GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj.

6 GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.

7 Testi approvati, P10_TA(2024)0059.

8 Testi approvati, P10_TA(2025)0090.

9 https://www.eea.europa.eu/publications/european-climate-risk-assessment.

hanno provocato danni diretti totali stimati dalla Commissione a 18,08 miliardi di EUR e che hanno colpito 845 000 persone in 84 comuni, 170 istituti di istruzione, oltre 50 istituti sanitari e infrastrutture pubbliche; che le alluvioni hanno causato almeno 229 decessi;

B. considerando che gli studi presentati dal governo della regione di Valencia e dalla Confederazione delle imprese valenciane stimano l'enorme impatto delle tempeste e delle inondazioni sull'economia delle regioni a 18 miliardi di EUR, che sono interessati 63 aree industriali, 64 000 imprese (il 99,6 % delle quali sono PMI) e 250 000 lavoratori, e che sono state presentate 243 388 richieste di risarcimento;

C. considerando che il 14 dicembre 2024 il ciclone Chido ha colpito l'isola di Mayotte, in Francia, con raffiche di vento superiori ai 180 chilometri orari e forti precipitazioni, cui si sono aggiunte elevate altezze d'onda, con danni diretti totali stimati dalla Commissione a 3,6 miliardi di EUR; che il ciclone ha colpito 337 000 persone causando almeno 39 decessi; che 200 persone risultano ancora scomparse;

D. considerando che il 28 febbraio 2025 il ciclone Garance ha colpito l'isola della Riunione, in Francia, con venti che hanno raggiunto una velocità di 215 chilometri orari, forti piogge e condizioni marine pericolose, e ha causato danni diretti totali stimati dalle autorità francesi a 849,45 milioni di EUR, principalmente per quanto riguarda le reti elettriche e le infrastrutture di comunicazione; che il ciclone ha colpito 160 000 persone causando almeno 4 decessi;

1. esprime la sua più sentita solidarietà a tutte le vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone colpite dalle disastrose alluvioni verificatesi nella regione di Valencia, in Spagna, e dai cicloni devastanti a Mayotte e nella Riunione, in Francia, nonché alle autorità nazionali, regionali e locali coinvolte negli sforzi di soccorso;

2. valuta positivamente la decisione quale forma tangibile e visibile di solidarietà dell'Unione nei confronti dei suoi cittadini e delle regioni nelle zone colpite, ma osserva che tale solidarietà non può sostituirsi alla responsabilità diretta delle autorità locali, regionali e nazionali nel prevenire e gestire le catastrofi naturali legate al clima;

3. ribadisce l'importanza di comunicare ai cittadini i vantaggi tangibili generati dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), anche al fine di accrescere ulteriormente la loro consapevolezza circa gli strumenti e i programmi dell'Unione;

4. evidenzia il crescente numero di catastrofi naturali gravi, distruttive e mortali in Europa e invita gli Stati membri e la Commissione ad aumentare gli investimenti nella prevenzione, nelle infrastrutture pubbliche, nelle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e

adattamento ad essi, nonché nelle misure di preparazione alle emergenze per evitare perdite umane ed economiche; invita gli Stati membri a tenere conto del fatto che, a causa di fattori socioeconomici e demografici, i rischi climatici e altre catastrofi naturali incidono in modo sproporzionato sulle popolazioni vulnerabili e sulle piccole e medie imprese, come anche sui territori vulnerabili come le regioni ultraperiferiche; ritiene essenziale garantire un elevato livello di controllo democratico da parte dell'autorità di bilancio del FSUE; ricorda che il FSUE dispone di un bilancio limitato e non può essere considerato l'unico strumento per far fronte alle catastrofi naturali gravi; chiede pertanto che si valutino la capacità finanziaria del bilancio dell'Unione e un eventuale aumento delle sue risorse al fine di fornire ai cittadini un'assistenza proporzionale all'entità di tali catastrofi; osserva che un aumento di questo tipo di assistenza consentirebbe agli Stati membri di rispondere in modo più efficace e rapido alle catastrofi, mentre altri strumenti il cui scopo principale non è la risposta alle catastrofi, in particolare i fondi di coesione, potrebbero essere preservati;

5. insiste sul fatto che il FSUE è soltanto uno strumento di cura e che l'Unione dovrebbe anche continuare a occuparsi dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, sostenendo le politiche europee e nazionali di prevenzione delle catastrofi naturali, come anche sostenendo il principio "ricostruire meglio" in tutte le sue azioni; sottolinea che la relazione n. 1/2024 dell'AEA sulla valutazione europea dei rischi climatici ammonisce che l'Unione non è preparata a far fronte agli effetti del cambiamento climatico ed evidenzia la necessità di interventi per evitare che i rischi climatici individuati raggiungano livelli critici; invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare le misure necessarie per far sì che l'Unione tenga fede agli impegni assunti nell'ambito dell'accordo di Parigi; ricorda la necessità di sinergie efficaci con altre politiche e programmi dell'Unione e sottolinea che gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio le possibilità di finanziamento, in particolare nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus e dei programmi di sviluppo rurale; invita la Commissione a valutare con la dovuta urgenza qualsiasi richiesta motivata degli Stati membri di riassegnare i fondi nell'ambito dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza all'assistenza in caso di catastrofi naturali, conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio[10], in particolare tenendo conto dell'elevata percentuale di risorse provenienti da questo meccanismo che non sono ancora state spese; sottolinea inoltre la necessità di misure preventive, non

10 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).

soltanto per mitigare i danni futuri, ma anche per prevenire l'aggravamento delle condizioni di rischio a seguito di eventi catastrofici, quali alluvioni, incendi boschivi, frane o prosciugamento di laghi e fiumi; sottolinea altresì i rischi che condizioni meteorologiche estreme e catastrofi naturali come le ondate di calore comportano per la salute pubblica in tutta Europa e invita la Commissione a tenere conto di tale aspetto nelle politiche pertinenti; incoraggia l'uso di strumenti digitali innovativi, di dati satellitari (ad esempio Copernicus) e di sistemi di allarme rapido per migliorare la preparazione alle catastrofi; evidenzia l'importanza di un'adeguata flessibilità tra i diversi programmi; sottolinea che l'assistenza fornita a titolo del FSUE non dovrebbe andare a scapito dei finanziamenti dell'Unione ricevuti dagli Stati membri nell'ambito di altre politiche o altri programmi dell'Unione; ricorda che gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato, conformemente alle norme applicabili dell'Unione, in particolare alle imprese agricole che hanno subito danni provocati da catastrofi naturali;

6. ricorda che RESTORE[11] e le misure specifiche nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[12] forniscono assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali offrendo maggiori flessibilità nell'utilizzo dei fondi; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero sfruttare tali opportunità;

7. si rammarica che sia necessario in media un anno perché il beneficiario percepisca l'intero importo di una sovvenzione del FSUE; ricorda l'importanza di una rapida e solida valutazione dei danni che tenga debitamente conto delle ripercussioni economiche e chiede maggiori sforzi operativi per ridurre i tempi medi di erogazione dei pagamenti anticipati, garantendo nel contempo la protezione del bilancio dell'Unione; osserva che la metodologia di calcolo dell'importo totale dell'aiuto potrebbe tenere maggiormente conto del rapporto tra il danno diretto totale e l'RNL del territorio interessato, in particolare nel caso di regioni ultraperiferiche;

8. insiste sull'urgente necessità di erogare assistenza finanziaria immediata a titolo del FSUE per garantire che le regioni colpite possano ricevere sostegno in modo tempestivo a favore di una ripresa rapida e duratura; sottolinea che è importante ridurre il tempo che intercorre tra la presentazione di una domanda di assistenza del FSUE e la decisione di finanziamento; chiede che ci si adoperi per garantire che gli aiuti del FSUE raggiungano tempestivamente i destinatari finali, comprese le imprese, le PMI, le famiglie e i cittadini interessati, così come la ricostruzione delle infrastrutture e la riparazione dei danni materiali, il tutto

11 GU L, 2024/3236, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3236/oj.

12 GU L, 2024/3242, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3242/oj.

accompagnato dalla corrispondente valutazione d'impatto e da meccanismi di controllo appropriati; sottolinea la necessità di semplificare e accelerare le procedure interne senza compromettere l'equilibrio istituzionale, in particolare i diritti del Parlamento europeo in quanto uno dei due rami dell'autorità di bilancio; osserva che la governance proposta per il successore del Fondo di solidarietà dell'Unione europea dopo il 2027 non è in linea con la posizione espressa dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 7 maggio 2025 su un rinnovato bilancio a lungo termine per l'Unione in un mondo che cambia[13];

9. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

11. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

13 Testi approvati, P10_TA(2025)0090.

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Spagna in relazione alle alluvioni verificatesi nella regione spagnola di Valencia nell'ottobre 2024 e alla Francia a seguito dei danni causati dal ciclone Chido abbattutosi a Mayotte nel dicembre 2024 e dal ciclone Garance abbattutosi nella Riunione nel febbraio 2025

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE) 2025/2403.)